

Udine, 2 gennaio 2020

Oggetto: Modelli F24 - Utilizzo obbligatorio della procedura Fisconline o Entratel per l'invio delle deleghe F24 con compensazioni; obbligo esteso anche ai contribuenti non titolari di partita iva

Circolare numero 001/2020

In breve:

I modelli F24 che contengono crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta dovranno essere presentati esclusivamente tramite le procedure Entratel o Fisconline e ciò anche per i contribuenti non titolari di Partita IVA.

Approfondimento:

Come è noto attraverso il Modello F24 i crediti che le Aziende vantano nei confronti del Fisco e degli Enti previdenziali vengono portati in compensazione con i tributi, le imposte e i contributi dovuti agli Enti stessi.

Al fine di contrastare indebite compensazioni e consentire una preventiva verifica dell'attendibilità delle stesse e dei relativi importi posti in compensazione, già dal maggio 2017 tutti i crediti vengono esposti dettagliatamente sul modello F24.

Sull'argomento vedasi anche la nostra circolare n° 08/2018:

<http://new.studiodemarco.it/wp-content/uploads/2017/05/008-entratel-e-compensazioni-fiscali-in-f24.pdf>

Con il D.L. 124/2019 (c.d. Collegato Fiscale) a partire dal 27.12.2019 sono state introdotte novità circa le modalità e le procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti di imposta utilizzati in compensazione:

a) Modelli F24 che contengono crediti di imposta di qualsiasi ammontare:

- Il canale Entratel/Fisconline deve essere utilizzato per qualsiasi credito fiscale di qualsiasi ammontare compresi quindi rimborsi da 730, eccedenze di ritenute, Bonus Renzi, ecc.
- I contribuenti che utilizzano i servizi di home/remote banking o altri messi a disposizione dalle Banche, in presenza di crediti da compensare devono utilizzare obbligatoriamente i canali Entratel/Fisconline.
- Anche i contribuenti non titolari di partita IVA per portare in compensazione crediti fiscali non possono più utilizzare modelli F24 cartacei né utilizzare i servizi di home/remote banking o altri messi a disposizione dalle Banche ma devono utilizzare i canali Entratel/Fisconline o i servizi telematici resi disponibili dall' Agenzia delle Entratel ("F24 web" o "F24 online").

b) Modelli F24 che contengono crediti di imposta di ammontare superiore a 5.000,00€:

- La nuova disciplina prevede che i crediti per importi superiori a 5.000 € annui relativi a imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive e Irap potranno essere portati in compensazione tramite modello F24 solo dopo che siano trascorsi 10 giorni dalla

presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito (In precedenza tale obbligo era previsto solo per la compensazione del credito IVA).

- Questo obbligo non riguarda il sostituto d'imposta che può pertanto portare in compensazione su F24 i crediti del "Bonus 80 euro" e i rimborsi da assistenza fiscale derivanti dal 730 anche se di ammontare superiore ai 5.000€ annui.

Si ricorda che a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l'obbligo di presentare il modello F24 "a saldo zero" esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline/ "F24 web" / "F24 online")

Per effetto delle disposizioni previste dalla nuova normativa anche i sostituti d'imposta di piccole dimensioni dovranno dotarsi quindi dei canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o, in alternativa, delegare l'invio della delega F24 ad un intermediario abilitato (commercialista o consulente del lavoro).